



**- STATUTO -**

Articolo. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita una associazione denominata “**Associazione per la Difesa del Territorio della Bassa**” (di seguito, l’“**Associazione**”).

L'Associazione ha sede nel Comune di Sissa Trecasali (PR), Loc. Casalfoschino, Via Prati 48/A – Coune di SISSA TRECASALI (PR) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione non persegue fini di lucro, ha carattere apartitico, aconfessionale, e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

*L'Associazione, intendendo promuovere la tutela dell'ambiente e del territorio dei comuni di Sissa Trecasali e limitrofi, si propone di (i) valorizzarne il patrimonio naturalistico, storico e culturale, (ii) opporsi a iniziative di Enti pubblici e/o privati, che prevedano installazioni in contrasto con la vocazione agroalimentare del territorio, rendendo l'ambiente nocivo per la salute pubblica. In particolare:*

- a) si propone di sensibilizzare la collettività, attraverso l'elaborazione e la capillare diffusione della corretta informazione, in merito (i) alla compatibilità delle attività industriali di qualsiasi genere con la salute degli abitanti, (ii) alla valutazione dei rischi di vulnerabilità del territorio, (iii) alle emissioni di sostanze volatili in atmosfera ed immissioni nelle acque superficiali;*
- b) promuove la cooperazione con le Istituzioni pubbliche che abbiano il potere di intervenire, in maniera diretta o indiretta, per garantire la tutela al diritto alla salute dei cittadini;*
- c) si propone di sorvegliare costantemente le procedure amministrative e autorizzative, propedeutiche alla realizzazione di progetti industriali, con riserva di intraprendere ogni azione idonea al perseguimento dei fini prefissati, in qualità di organismo esponenziale di interessi diffusi;*
- d) provvede alla raccolta delle risorse eventualmente necessarie.*

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

- favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, comitati, che operino per il raggiungimento di finalità simili o affini;
- stipulare contratti di consulenza, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, necessari o utili al perseguimento dei fini statutari;
- porre in essere, seppur in via residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo, se del caso rese da propri associati.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e strumentali, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3. - ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- “**Fondatori**”, intendendosi per tali quelli che partecipano all'Atto Costitutivo;

- “**Ordinari**”, intendendosi per tali quelli che aderiranno all’Associazione successivamente alla costituzione.

Chiunque, mediante presentazione di domanda scritta, può chiedere di aderire all'Associazione.

Gli associati prestano il proprio preventivo consenso a ricevere tutte le comunicazioni, nessuna esclusa, all’indirizzo *email* comunicato o indicato con la propria domanda d’adesione.

L’ammissione di nuovi associati viene deliberata dal **Consiglio Direttivo**, a suo insindacabile giudizio.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto, a versare le quote associative annuali e gli eventuali contributi richiesti, nell'ammontare fissato dall’Assemblea.

#### Articolo 4. - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato versamento della quota annuale, nonché dei contributi eventualmente deliberati.

L’associato può recedere dall’Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso produce effetto con lo scadere dell’anno sociale. L’associato che recede e che, comunque, cessa di appartenere per qualsiasi motivo all’Associazione, non può pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati, e resta obbligato al versamento di quanto eventualmente dovuto, senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere l’associato che:

- a)* in qualunque modo, intenzionalmente danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini tra gli associati;
- b)* svolga attività in contrasto con le finalità dell’Associazione;
- c)* non osservi le disposizioni contenute nello Statuto ovvero le deliberazioni validamente rese dagli organi dell’Associazione;
- d)* senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l’Associazione.

Nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente **Articolo 4.-**, l’associato inadempiente viene invitato, con comunicazione scritta inviata all’indirizzo *email* di cui al precedente **Articolo 3.-**, a regolare la propria posizione; l’esclusione può essere disposta trascorso 1 mese dall’invito, laddove permanga l’inadempimento.

#### Articolo 5. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

L’ammontare della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo.

La quota è annuale e coincide con l’anno solare nel corso del quale viene corrisposta; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, per qualsivoglia motivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio del corrispondente anno. Gli associati non in regola con il versamento delle quote dell’anno in corso o relative agli anni precedenti, non sono ammessi a partecipare alle assemblee e alle attività dell’Associazione, né possono ricoprire cariche, sino alla regolarizzazione della posizione.

#### Articolo 6. - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a)** l'“Assemblea”;
- b)** il “Consiglio Direttivo”;
- c)** il “Presidente”;
- d)** il “Tesoriere”;
- e)** il “Segretario Generale”.

Gli organi di cui ai punti **b), c), d)** ed **e)** del presente **Articolo 6.-**, durano in carica **3 anni** e sono rieleggibili.

Tutti i componenti degli organi possono essere revocati per giusta causa o per le incompatibilità e gli impedimenti previsti da norme di legge. La revoca viene pronunciata dall'Assemblea e può essere impugnata, dall'avente diritto, nei modi di legge.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute, e fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nello Statuto.

#### Articolo. 7 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto a UN voto.

L'Assemblea:

- a)** approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'Associazione relativo all'esercizio finanziario, predisposto dal Presidente;
- b)** delibera sulle modifiche proposte allo Statuto;
- c)** elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d)** delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri;
- e)** delibera su tutti gli aspetti che a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, e non siano attribuiti ad altro organo.

#### Articolo. 8 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata **(i)** ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, **(ii)** a richiesta del Presidente, ovvero **(iii)** da almeno DIECI associati.

In ogni caso, l'Assemblea si riunisce una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, con comunicazione inviata con preavviso di OTTO giorni rispetto alla convocazione, all'indirizzo *email* degli associati di cui al precedente **Articolo 3.-**, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di DUE giorni.

#### Articolo. 9 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI E RAPPRESENTANZE

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i presenti un presidente e un segretario.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le votazioni hanno luogo ad alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per *(i)* le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per cui occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, nonché per *(ii)* lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per cui occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Articolo. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo, che può essere formato da TRE a NOVE membri, purché sempre in numero dispari, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di TRE, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

#### Articolo. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge e in forza dello Statuto sono devoluti all'Assemblea.

In particolare, il consiglio Direttivo:

- a)* definisce le attività e le linee di sviluppo dell'Associazione, nonché il relativo *budget*, anche su proposta del Presidente;
- b)* determina l'importo annuale delle quote associative;
- c)* propone eventuali modifiche allo Statuto;
- d)* prende atto delle dichiarazioni di recesso degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- e)* esamina e approva le domande di ammissione di nuovi associati;
- f)* delibera l'esclusione degli associati;
- g)* delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi.

#### Articolo. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E DELIBERE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno DUE volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, con preavviso di CINQUE giorni, ed è convocato, a cura del Presidente, con comunicazione inviata all'indirizzo *email* di cui al precedente **Articolo 3.-**, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di DUE giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno TRE consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto il verbale, a cura del nominato segretario, il quale sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i predetti verbali.

### Articolo. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è il Rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea; il Presidente convoca altresì, e presiede, il Consiglio Direttivo.

Il Presidente predispone *(i)* un programma annuale di sviluppo dell'Associazione, comprensivo del relativo *budget* operativo ed economico, per sottoporlo al Consiglio Direttivo, *(ii)* il bilancio annuale d'esercizio, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, e *(iii)* una relazione annuale sull'andamento dell'attività associativa, che presenta al Consiglio Direttivo.

### Articolo. 14 - SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale, responsabile del coordinamento delle attività per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento, esercitandone, a termine, le funzioni.

### Articolo. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi competenti.

Il Tesoriere:

- a)* predispone lo schema dei rendiconti preventivi e consuntivi, che sottopone al Presidente;
- b)* provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- c)* predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

### Articolo. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di qualsivoglia natura;
- ricavato derivante dall'organizzazione o dalla partecipazione a manifestazioni;
- contributi corrisposti da privati, organizzazioni, enti privati e amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di attività aventi interesse associativo;
- altre entrate, in quanto compatibili con le finalità associative.

### Articolo. 17 - ESERCIZIO - BILANCIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE - SCIOGLIMENTO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto finanziario, preventivo e consuntivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro QUATTRO mesi dalla chiusura del relativo esercizio; a tal fine, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, entro i QUINDICI giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al precedente **Articolo 9.-**; l'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### Articolo. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati, tra gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi dell'Associazione e gli stessi associati, in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione dello Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Parma, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

#### Articolo. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'attività associativa o nella interpretazione o esecuzione dello Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente in via esclusiva il foro di Parma.

#### Articolo. 20 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

-----